




*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0015024 P-4.17.1.7.5
del 29/03/2013



7731433

All' A.N.C.I.
Segretariato Generale
Roma

Al Ministero dell'economia e
delle finanze
Dipartimento RGS/IGOP
Roma

Al Ministero dell'istruzione,
università e ricerca
Dipartimento
dell'istruzione
Roma

e, p.c. all' ARAN
Roma

OGGETTO: applicazione art. 1, commi 54, 55 e 56 della l. n. 228 del 2012 ai docenti delle scuole gestite dai comuni.

Si fa riferimento alla nota n. 1/VSG/VN/DPRS/AD/ml-13 del 17 gennaio 2013, con la quale codesta Associazione ha sottoposto la problematica dell'applicazione della normativa in oggetto al personale docente ed educativo impiegato nei servizi scolastici ed educativi gestiti dagli locali.

Come noto, le citate disposizioni, contenute nella legge di stabilità per l'anno 2013, intervengono su due aspetti connessi del regime di fruizione delle ferie dei docenti in quanto il comma 54 dell'art. 1 ne disciplina concretamente gli aspetti temporali, regolati dalla contrattazione collettiva, mentre il successivo comma 55 introduce per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche una deroga espressa al generale divieto di monetizzazione delle ferie non fruite previsto dal comma 8 dell'art. 5 del d.l. n. 95 del 2012. Inoltre, il comma 56 del predetto art. 1 dispone l'inderogabilità delle succitate disposizioni da parte della contrattazione collettiva e la disapplicazione delle clausole contrastanti a decorrere dal 1° settembre 2013.

Codesta Associazione nella richiesta di parere osserva che l'applicazione della nuova disciplina si riferisce al personale di tutti i gradi di istruzione in considerazione delle particolari modalità temporali di espletamento dell'attività lavorativa da parte del personale docente, che sarebbero quindi proprie non solo di quello in servizio presso scuole statali ma anche del personale

SP/CCr



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

docente, educativo amministrativo e tecnico in servizio presso le scuole gestite dagli enti locali. Conseguentemente, le previsioni dei commi 54 e 55 dell'art. 1 della legge di stabilità sarebbero applicabili anche a tale personale.

Come noto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, ha previsto l'obbligatorietà della fruizione di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, prevedendo che tali giornate *"...non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi."* e configurando, pertanto, un divieto di carattere generale. In merito alla portata applicativa della disposizione sono stati forniti chiarimenti con nota n. n. 32937 del 6 agosto 2012 indirizzata a codesta Associazione e con successivo parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012 reso all'azienda ospedaliera S.Camillo-Forlanini, condiviso con il Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

La norma in questione appare costruita nell'ottica di regolare il divieto di monetizzazione delle ferie in modo uniforme in tutti i comparti e aree.

Tenuto conto delle particolarità dell'articolazione della prestazione lavorativa del personale impiegato nelle scuole e del gran numero di personale precario impiegato nel settore, il legislatore ha ritenuto di dover intervenire con una disciplina *ad hoc*, inserita nella legge di stabilità per il 2013, al fine di delineare un regime compatibile con l'esigenza di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi scolastici e di assicurare comunque la tutela del diritto alle ferie.

Ciò posto si osserva che, poiché il comma 54 fa riferimento al *"personale docente di tutti i gradi di istruzione"*, il suo ambito di applicazione parrebbe generale, ricomprendendo tutto il personale addetto al sistema scolastico, e quindi anche il personale docente ed educativo, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, delle scuole comunali che partecipano ai *"gradi"* di istruzione, determinando, secondo quanto previsto dal successivo comma 56, la disapplicazione delle difformi clausole contrattuali del CCNL di riferimento.

In proposito, appare utile rammentare che, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 33 e 34 della Costituzione, che sanciscono il diritto all'istruzione e il diritto allo studio, il nostro ordinamento scolastico è disegnato secondo norme generali sull'istruzione dirette ad assicurare i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale (decreto legislativo n. 59 del 2004) ed è improntato al principio della parità scolastica per cui, anche le scuole degli enti locali, poiché sono inserite nel sistema nazionale di istruzione (secondo quanto previsto dalla legge n. 62 del 2000 recante *"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"*), devono assicurare la continuità del servizio.

Inoltre, anche se il CCNL del comparto regioni ed autonomie locali non prevede per il personale docente delle scuole comunali un regime di fruizione delle ferie analogo a quello previsto dal comparto scuola e quindi distinto da quello del restante personale dipendente dall'ente locale, SP/CCr

deve ritenersi che l'esigenza di razionalizzazione del sistema di fruizione delle ferie e di contenimento delle spese perseguita dal legislatore mediante l'introduzione del comma 54 sussista anche con riferimento a tale personale per le sopraesposte ragioni, soprattutto ove si consideri che l'art. 30 del CCNL del 14 settembre 2000, nel regolare l'orario di lavoro, stabilisce espressamente che nei casi di assenza degli insegnanti gli enti devono garantire attraverso l'uso della supplenza o della sostituzione le condizioni standard del servizio ed il rapporto educatore bambino.

Ciò premesso, considerato che le medesime esigenze si pongono per gli educatori che operano nei nidi dipendenti dai comuni, il cui impegno di lavoro è regolato dall'articolo 31 del citato CCNL, vista la sussistenza della medesima *ratio* di assicurare la continuità del servizio e la tutela del diritto alle ferie del personale addetto, parrebbe che la norma di cui al comma 54 sia applicabile anche a tale categoria di personale con riferimento al calendario scolastico stabilito per le attività di competenza.

Quanto alla deroga al divieto di monetizzazione delle ferie previsto dal comma 8 dell'art. 5 del d.l. n. 95 del 2012, introdotta dal comma 55, essa si riferisce in generale, al "*personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente a contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche*". La portata esplicita di tale disposizione prescinde dal riferimento ai gradi e ordini d'istruzione ed ha quale parametro soggettivo di riferimento un'estesa platea professionale il cui contratto di lavoro a tempo determinato abbia scadenza al termine delle lezioni o delle attività didattiche e sia pertanto legato all'erogazione del servizio.

Ciò detto, ad avviso dello scrivente, l'analogia della situazione pare consentire l'applicazione della medesima soluzione normativa anche al personale educativo degli asili nido che sia "*supplente breve e saltuario o docente a contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche*" il cui impiego sia, pertanto, funzionale allo svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche (l'art. 31 del CCNL prevede un impegno di lavoro correlato allo svolgimento delle attività secondo il calendario scolastico).

Ad ogni modo, poiché la materia comporta l'interpretazione di disposizioni concernenti il personale scolastico e il funzionamento del sistema dell'istruzione e presenta risvolti di carattere finanziario, si ritiene necessario che la problematica sia valutata anche dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento RGS e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerche-Dipartimento dell'istruzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Antonio Naddeo

